Pubblicato il 31/10/2026

**N. 00360 /2026 REG.PROV.COLL.**
**N. 00211/2026 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A  I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 211 del 2026, proposto dalla Turlione Appalti S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria dell'ATI con la mandante Sinnica S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Cancrini, PEC arturo.cancrini@avvocato.pe.it, Francesco Vagnucci, PEC francescovagnucci@ordineavvvocatiroma.org, e Massimo Nunziata, PEC massimo.nunziata@pec.it, domiciliata ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

***contro***

ANAS S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, PEC potenza@mailcert.avvocaturastato.it, con domicilio fisico in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;

***nei confronti***

Mediterranea Strade S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

del provvedimento prot. n. 377165 del 28.4.2026, con il quale l'Amministratore Delegato dell'ANAS S.p.A. ha annullato in autotutela tutti gli atti della procedura aperta, per la stipula dell'Accordo Quadro triennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione delle strade, gestite dall'ANAS, suddivisa in 12 Lotti, limitatamente al Lotto n. 2 della Regione Basilicata (Codice Identificavo di Gara B7E63FE410);

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ANAS S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2026 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

Con bando di gara, pubblicato il 18/19.9.2025, l'ANAS S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha annullato in autotutela tutti gli atti della procedura aperta, per la stipula dell'Accordo Quadro triennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione delle strade, gestite dall'ANAS, suddivisa in 12 Lotti, tra cui il Lotto n. 2 della Regione Basilicata (Codice Identificavo di Gara

B7E63FE410), con l'importo a base di gara di € 8.075.000,00 (oltre € 500.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 1.425.000,00 il costo della manodopera scorporato dall'importo dei lavori: cfr. pag. 11 del Disciplinare di gara) ed il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l'attribuzione di:

-massimo 70 punti per l'offerta tecnica, di cui: B1) il punteggio fisso di 7 punti per la "Gestione contemporanea di più cantieri"; B2) il punteggio discrezionale di massimo 8 punti per "Approvvigionamento del conglomerato bituminoso"; B3) il punteggio fisso di 3 punti per le "Certificazioni"; B4.1) il punteggio fisso di 2 punti per la "Gestione del conglomerato bituminoso-Temperature di posa in opera"; B4.2) il punteggio fisso di 2 punti per la "Gestione del conglomerato bituminoso-Trasporto del conglomerato bituminoso a caldo"; B5) il punteggio discrezionale di massimo 8 punti per il "Controllo dei materiali e delle lavorazioni"; B6) il punteggio fisso di 7,5 punti per le "Caratteristiche delle fresatrici"; B7) il punteggio fisso di 7,5 punti per le "Caratteristiche delle vibrofinitrici"; B8) il punteggio discrezionale di massimo 8 punti per le "Lavorazioni lungo i tratti stradali oggetto dei singoli cantieri"; B9) il punteggio fisso di 1 punto per la "Adozione di politiche per la parità di genere"; B10) il punteggio discrezionale di massimo 8 punti per la "Gestione del cantiere"; B11) il punteggio discrezionale di massimo 8 punti per le "Competenze operative";

-e di massimo 30 punti per l'offerta economica, mediante l'applicazione di un'apposita formula matematica, che attribuisce: 0 (zero) punti al concorrente che non offre alcun ribasso sull'importo a base di gara; il punteggio massimo di 30 punti al migliore offerente; ed un punteggio proporzionale agli altri concorrenti (cfr. il Disciplinare di gara da pag. 62 a pag. 75).

All'esito della gara si sono collocate: al 1° posto l'ATI Turlione Appalti S.r.l.(mandataria)-Sinnica S.r.l.(mandante), con il punteggio complessivo di 76,838 punti (di cui 50,892 punti per l'offerta tecnica e 25,946 punti per l'offerta economica,

per aver offerto il ribasso del 10,579%); al 2° posto la Bulfaro S.p.A., con il punteggio complessivo di 75,550 punti (di cui 50,400 punti per l'offerta tecnica e 25,150 punti per l'offerta economica, per aver offerto il ribasso del 9,053%); al 3° posto la Mediterranea Strade S.r.l., con il punteggio complessivo di 64,956 punti (di cui 34,956 punti per l'offerta tecnica ed il punteggio massimo di 30 punti per l'offerta economica, per aver offerto il ribasso del 21,863%); ed al 4° posto un'altra impresa.

Con istanza del 14.1.2026 la Mediterranea Strade S.r.l. ha chiesto l'attribuzione del punteggio complessivo di 85,40 punti (cioè 55,40 punti per l'offerta tecnica ed il punteggio massimo di 30 punti per l'offerta economica), con il conseguente riconoscimento del 1° posto nella graduatoria finale, mediante la rettifica dei punteggi, attribuiti alla sua offerta tecnica, per i seguenti elementi di valutazione:

-B6 "Caratteristiche delle fresatrici", in quanto la Commissione giudicatrice aveva erroneamente attribuito 0 (zero) punti, nonostante avesse fornito la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara, spettandole quindi il punteggio fisso di 7 punti, probabilmente perché non le poteva essere assegnato il punteggio ulteriore di 0,5 punti, per non aver la proprietà, il noleggio a lungo termine (almeno 25 mesi) o il leasing dei mezzi dichiarati;

-B7 "Caratteristiche delle vibrofinitrici", in quanto la Commissione giudicatrice aveva erroneamente attribuito 3,5 punti, anziché il complessivo punteggio fisso di 7 punti, avendo allegato tutta la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara, probabilmente perché non le poteva essere assegnato il punteggio ulteriore di 0,5 punti, per non aver la proprietà, il noleggio a lungo termine (almeno 25 mesi) o il leasing dei mezzi dichiarati;

-B11 "Competenze operative", in quanto la Commissione giudicatrice aveva illegittimamente attribuito 5,120 punti, anziché il punteggio discrezionale di massimo 8 punti, prestabilito dal Disciplinare di gara, tenuto conto dei criteri di valutazione precisati da pag. 72 a pag. 73 del Disciplinare di gara con riferimento ad un intervento

di manutenzione di pavimentazione stradale in presenza di traffico (1- la Commissione avrebbe valutato: A- il tipo e fruizione della strada; B- la complessità delle fasi di cantierizzazione e delle modalità di regolazione del traffico, come deviazioni, senso unico alternato e cantieri mobili; C- e le tecniche di intervento adottate, come stabilizzazione a calce e/o cemento della fondazione, riciclaggio a freddo con emulsione e/o bitume schiumato e strati di usura drenante; 2- il concorrente avrebbe dovuto allegare una Relazione tecnica, comprensiva di elaborati grafici descrittivi, che contenga: A- il contesto stradale; le fasi di cantiere; B- le modalità di gestione del traffico; C- e le tecnologie impiegate per la manutenzione della pavimentazione), nonostante avesse indicato il risanamento superficiale della pavimentazione stradale della Strada Statale tra il Km. 70+100 ed il Km. 141+612 e del raccordo tra la Strada Statale n. 74 e la Strada Statale n. 675, di elevatissima complessità sia tecnica per l'utilizzo di conglomerati particolarmente delicati per l'usura drenante, sia di gestione del traffico all'interno di Roma con tratti stradali a singola e/o doppia carreggiata, eseguito anche con lavori notturni e portato a termine nei tempi contrattuali;

-B10 "Gestione del cantiere", in quanto la Commissione giudicatrice aveva illegittimamente attribuito 4,400 punti, anziché il punteggio discrezionale di massimo 8 punti, prestabilito dal Disciplinare di gara, tenuto conto dei criteri di valutazione precisati a pag. 72 del Disciplinare di gara con riferimento a cantieri con estensione dell'intervento di manutenzione della pavimentazione inferiore o superiore a 1 Km. (migliorie integrative rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente: 1- per i cantieri di estensione pari o inferiore a 1 Km., numero di dispositivi di miglioramento della visibilità del cantiere con particolare riferimento alla gestione/segnalamento del traffico in esercizio, offerti per singolo cantiere; 2- per i cantieri di estensione superiore a 1 Km., oltre al numero di dispositivi di miglioramento della visibilità del cantiere con particolare riferimento alla gestione/segnalamento del traffico in esercizio, anche il numero delle squadre dedicate alla movimentazione del cantiere,

attivate su richiesta dell'ANAS in relazione a specifiche esigenze operative, il numero e la qualifica delle risorse costituenti la singola squadra ed i mezzi dedicati per la gestione del traffico), nonostante avesse indicato il 40% dei mezzi dedicati all'appalto, dotato di assorbitore d'urto, e 7 squadre operative e perfettamente attrezzate, cioè sempre 2 squadre per ogni cantiere, evidenziando sia che il massimo fisicamente inseribile all'interno di un apparato segnaletico sicuro non doveva ingenerare confusione o incertezza all'utenza, riducendo il rischio di manovre errate o effettuate in tempi inadeguati, sia che doveva essere garantita la tenuta in efficienza per tutta la durata dell'appalto h24; cioè che il giudizio della Commissione non doveva essere orientato al mero dato numerico, perché, se in eccesso, avrebbe comportato rischi per l'utenza (distrazioni, errate informazioni, assenza di credibilità per preavvisi di Km.), mentre avrebbero dovuto essere garantite visibilità, cospicuità, leggibilità ed efficienza;

-B5 "Controllo dei materiali e delle lavorazioni", in quanto la Commissione giudicatrice aveva illegittimamente attribuito 4,536 punti, anziché il punteggio discrezionale di massimo 8 punti, prestabilito dal Disciplinare di gara, tenuto conto dei criteri di valutazione precisati a pag. 67 del Disciplinare di gara con riferimento alle modalità di esecuzione (frequenza/quantità) dei controlli e delle prove per la verifica delle lavorazioni/materiali previsti in appalto (specificando che: 1- quanto offerto dal concorrente è integrativo rispetto a quanto previsto dal Capitolato speciale e dalla normativa vigente; 2- i controlli e le prove avrebbero dovuto essere eseguiti da un laboratorio, autorizzato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 3- i risultati dei controlli e delle prove integrative avrebbero dovuto essere trasmessi alla Direzione Lavori), nonostante aveva indicato prestazioni di laboratorio complete sia delle pavimentazioni, sia di tutti i materiali indicati nell'elenco del prezzi di gara, mediante (oltre agli strumenti di control machine indicati nei criteri B6 e B7) l'assistenza costante del laboratorio autorizzato PLP sia in situ, sia presso la propria sede per tutta

la durata dell'appalto, che garantisce un controllo su tutti i materiali dell'appalto con prove e frequenze più stringenti.

L'ANAS ha comunicato ai concorrenti, classificatisi al 1° ed al 2° posto che

con pec del 20.1.2026, la Mediterranea Strade S.r.l. aveva chiesto la rettifica del proprio punteggio tecnico relativamente ai punteggi assegnati per i criteri B.6 e B.7 (di tipo tabellare) oltre per i criteri B.5, B.10 e B.11 (di natura discrezionale); con successiva

pec del 17.3.2026, ha informato i suddetti concorrenti che la Commissione giudicatrice si sarebbe riunita in data 19.3.2026, per esaminare la predetta istanza della Mediterranea Strade S.r.l..

Nella seduta del 19.3.2026 la Commissione giudicatrice ha ritenuto la predetta istanza della Mediterranea Strade S.r.l. del 14.1.2026 "in parte fondata", evidenziando che, poiché erano già state aperte le buste, contenenti le offerte economiche, non potevano essere rivalutate le offerte tecniche, con la conseguente rideterminazione della graduatoria finale.

L'ANAS, preso atto del verbale della Commissione giudicatrice, con pec dell'1.4.2026 ha comunicato ai concorrenti, classificatisi al 1° ed al 2° posto, l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L. n. 241/1990 di tutti gli atti della gara in discorso, relativi al Lotto n. 2 della Regione Basilicata, concedendo il termine di 10 giorni, per la presentazione di memorie e documenti.

L'ANAS aveva ritenuto sicuramente fondata l'istanza della Mediterranea Strade S.r.l. del 14.1.2026 relativa agli elementi di valutazione B6 "Caratteristiche delle fresatrici" e B7 "Caratteristiche delle vibrofinitrici", perché la Mediterranea Strade S.r.l. aveva allegato all'offerta la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara per l'attribuzione del punteggio tabellare che erroneamente la Commissione non aveva assegnato.

Con nota/pec dell'8.4.2026, la Turlione Appalti S.r.l., nella qualità di mandataria dell'ATI con la mandante Sinnica S.r.l., ha chiesto l'archiviazione del procedimento di autotutela, in quanto:

1) "nella prospettiva della stazione appaltante" la fondatezza dell'istanza della Mediterranea Strade S.r.l. del 14.1.2026 si riferiva esclusivamente agli elementi di valutazione B6 "Caratteristiche delle fresatrici" e B7 "Caratteristiche delle vibrofinitrici" con la conseguente attribuzione, in favore della Mediterranea Strade S.r.l., di altri 11,5 punti (perché la Mediterranea aveva riportato per l'elemento B6 0 (zero) punti e per l'elemento B7 3,5 punti); la Mediterranea Strade S.r.l., quindi, avrebbe ottenuto il punteggio complessivo di 76,456 punti (64,956 punti riportati + 11,5 punti = 76,456 punti), inferiore al punteggio complessivo di 76,838 punti, riportato dall'ATI Turlione Appalti S.r.l.(mandataria)-Sinnica S.r.l.(mandante), classificatasi al 1° posto, prescindendo dalla circostanza che la Mediterranea non aveva provato la proprietà, il noleggio a lungo termine (almeno 25 mesi) o il leasing dei mezzi dichiarati, per poter ottenere il punteggio ulteriore di 0,5 punti;

2) trattandosi di punteggi tabellari (secondo lo schema del "on/off") la rivalutazione dell'offerta tecnica della Mediterranea Strade S.r.l., con esclusivo riferimento agli elementi di valutazione B6 "Caratteristiche delle fresatrici" e B7 "Caratteristiche delle vibrofinitrici", avrebbe potuto essere effettuata anche se erano già state aperte le buste, contenenti le offerte economiche, perché il Disciplinare di gara aveva prestabilito per i predetti due elementi di valutazione l'attribuzione di un punteggio vincolato di tipo fisso.

Anche la Bulfaro S.p.A., classificatasi al 2° posto, con nota/pec del 10.4.2026 ha chiesto l'archiviazione del procedimento di autotutela, per le stesse ragioni, indicate dalla Turlione Appalti S.r.l..

Con provvedimento prot. n. 377165 del 28.4.2026 l'Amministratore Delegato dell'ANAS S.p.A., dopo aver richiamato tutti predetti atti endoprocedimentali, ha

annullato in autotutela tutti gli atti della gara in esame, relativi al Lotto n. 2 della Regione Basilicata, in quanto:

-la "fondatezza dell'istanza della Mediterranea in relazione ai criteri tabellari B6 e B7, non esclude la contestuale possibile fondatezza della medesima in rapporto agli ulteriori criteri tecnici oggetto della contestazione, con conseguenti effetti in termini di graduatoria finale";

-il prevalente orientamento giurisprudenziale (C.d.S. Sez. III Sent. n. 2819 del 7.4.2021) limita ai soli casi di errori materiali o di calcolo il riesercizio del potere di valutazione delle offerte tecniche e conseguentemente della graduatoria, dopo l'apertura delle buste, contenenti le offerte economiche, per il principio che impone la segretezza delle offerte economiche fino alla conclusione della fase relativa alla valutazione delle offerte tecniche, a tutela dell'imparzialità delle operazioni di gara e della *par condicio* dei concorrenti;

-l'interesse pubblico alla rimozione degli atti amministrativi emanati si fonda, non sulla mera esigenza del ripristino della legalità violata, ma nell'individuazione del migliore contraente e nell'assicurare la massima trasparenza nell'espletamento dei procedimenti di evidenza pubblica, a garanzia della fiducia di tutti gli operatori economici, anche nell'ottica della prevenzione del contenzioso.

La Turlione Appalti S.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria dell'ATI con la mandante Sinnica S.r.l., con il presente ricorso, notificato il 22.5.2026 e depositato il 25.5.2026, ha impugnato il predetto provvedimento prot. n. 377165 del 28.4.2026, deducendo: 1) la violazione dei principi in materia di contraddittorio endoprocedimentale, articolato in tre censure; 2) l'eccesso di potere per erroneità dei presupposti; 3) l'eccesso di potere per difetto di motivazione; 4) la violazione dell'art. 21 nonies L. n. 241/1990.

Si è costituita in giudizio l'ANAS S.p.A., sostenendo l'infondatezza del ricorso.

All'Udienza Pubblica del 21.10.2026 il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è infondato.

Vanno esaminate:

-la prima censura del primo motivo, attinente alla violazione dei principi in materia di contraddittorio endoprocedimentale, con la quale la ricorrente ha dedotto che con la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990 era stata evidenziata la fondatezza dell'istanza della Mediterranea Strade S.r.l. del 14.1.2026 esclusivamente con riferimento agli elementi di valutazione B6 "Caratteristiche delle fresatrici" e B7 "Caratteristiche delle vibrofinitrici", mentre con l'impugnato provvedimento prot. n. 377165 del 28.4.2026 è stata rilevata anche la possibile fondatezza dell'altra parte dell'istanza della Mediterranea Strade S.r.l. del 14.1.2026, relativa agli elementi di valutazione B11, B10 e B5, impedendo alla ricorrente di articolare difese su tali parti dell'istanza della Mediterranea Strade S.r.l. del 14.1.2026.

La censura non può essere condivisa innanzitutto perché la ricorrente, una volta ricevuta la comunicazione della prima pec del 20.1.2026, con la quale l'ANAS le aveva comunicato che la Mediterranea Strade S.r.l. aveva chiesto la rettifica del proprio punteggio tecnico, avrebbe potuto acquisire con istanza di accesso tale istanza avendo così piena cognizione di tutti i punteggi oggetto di contestazione (ivi compresi quelli non tabellari pure indicati nella istanza di tale società), formulando le proprie controdeduzioni; in ogni caso – trattandosi di punteggi da assegnarsi mediante la valutazione discrezionale della Commissione giudicatrice – non sarebbe stato possibile effettuare la rinnovata valutazione dopo l'apertura dell'offerta economica.

In sintesi, una volta che la stazione appaltante aveva deciso di approfondire le contestazioni della Mediterranea Strade S.r.l. circa l'attribuzione dei punteggi assegnati sia su base tabellare che non, l'esito dell'annullamento d'ufficio sarebbe stato comunque obbligato.

Va respinta anche la seconda censura del primo motivo, con la quale la ricorrente ha dedotto che, nella specie, avrebbe dovuto essere applicato l'art. 10 bis L. n. 241/1990, nella parte in cui statuisce che dopo il preavviso di rigetto l'Amministrazione deve indicare "i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni", sia perché l'istanza di autotutela è stata presentata dalla Mediterranea Strade S.r.l., sia perché il predetto art. 10 bis l. n. 241/1990 nel penultimo periodo statuisce espressamente che le disposizioni di tale articolo "non si applicano alle procedure concorsuali" e perciò anche alle gare di appalti pubblici (sul punto, cfr. *ex multis* TAR Salerno Sez. III Sent. n. 2882 del 7.12.2023; TAR Umbria Sent. n. 18 del 3.1.2020; TAR Valle d'Aosta Sent. n. 139 del 21.11.2006; TAR Catania Sez. II Sent. n. 2084 del 31.10.2006; TAR Veneto Sez. I Sent. n. 3663 del 13.10.2005).

Risulta infondato anche il secondo motivo, con il quale la ricorrente ha dedotto l'eccesso di potere per erroneità dei presupposti, richiamando il recente orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. III Sent. n. 3557 del 7.5.2026), secondo cui il principio di segretezza delle offerte economiche va bilanciato con i principi di effettività della tutela giurisdizionale, di conservazione degli atti giuridici, di economicità ed efficienza, in quanto, secondo questo Tribunale, risulta condivisibile l'orientamento giurisprudenziale, sancito dalla III^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2819 del 7.4.2021 (che richiama anche C.d.S. Sez. III Sent. n. 4934 del 24.11.2016), con la quale è stato statuito che:

1) "se è vero, in via generale, che l'annullamento (è irrilevante se in sede giurisdizionale o in autotutela) di un atto inserito in una sequenza procedimentale (e diverso, ovviamente, da quello conclusivo) comporta la rinnovazione dei soli atti successivi ad esso, e non comporta la caducazione di quelli anteriori, è anche vero che tale regola deve essere armonizzata e coordinata, nelle procedure di aggiudicazione di un appalto, con il principio che impone la segretezza delle offerte (a tutela dell'imparzialità delle operazioni di gara e della *par condicio* dei concorrenti)";

2) nei casi in cui deve essere applicato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dove la procedura di gara sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase della valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica, "le offerte economiche devono restare segrete fino alla conclusione della fase relativa alla valutazione di quelle tecniche (C.d.S. Ad. Plen. Sent. n. 30 del 26.7.2012; *ex multis* C.d.S. Sez. IV Sent. n. 824 del 29.2.2016), a presidio della genuinità, della trasparenza e della correttezza delle operazioni valutative (che resterebbero irrimediabilmente compromesse e inquinate da un'anticipata conoscenza del contenuto delle offerte economiche)";

3) il principio di segretezza delle offerte (ed anche quello della separazione tra le offerte tecniche e quelle economiche) risulta violato, quando, come nella specie, le buste contenenti le offerte economiche sono state aperte e valutate dopo la valutazione delle offerte tecniche, specificando che: A) per la violazione del predetto principio della segretezza delle offerte "non è necessaria la dimostrazione dell'effettiva conoscenza delle offerte da parte di una nuova Commissione, ma è sufficiente l'astratta conoscibilità delle stesse, quale effetto dell'apertura delle relative buste e della potenziale diffusione del loro contenuto"; B) "la peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell'offerta economica impone che la tutela si estenda a coprire, non solo l'effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio al medesimo, perché anche la sola possibilità di conoscenza dell'entità dell'offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità dell'operato dell'organo valutativo"; C) non è necessario ripetere la gara, in caso di erronea applicazione di criteri di valutazione di tipo vincolato, come, nella specie, l'attribuzione dei punteggi fissi, prestabiliti dal disciplinare, per gli elementi di valutazione B6 "Caratteristiche delle fresatrici" e B7 "Caratteristiche delle vibrofinitrici", ma non anche per l'assegnazione dei punteggi discrezionali tra un minimo ed un massimo, come, nella specie, per gli elementi di valutazione B11

"Competenze operative", B10 "Gestione del cantiere" e B5 "Controllo dei materiali e delle lavorazioni".

Parimenti infondato è il quarto motivo, con il quale la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 21 nonies L. n. 241/1990, perché con l'impugnato provvedimento prot. n. 377165 del 28.4.2026 l'ANAS non aveva individuato un interesse pubblico, diverso da quello del mero ripristino della legalità violata, concreto, attuale e specifico, prevalente sul legittimo affidamento, maturato dalla ricorrente, idoneo a giustificare l'annullamento dell'intera procedura, tenuto pure conto del rilevante interesse pubblico alla stabilità e celere definizione delle procedure di evidenza pubblica.

Occorre considerare, infatti, che:

- la stazione appaltante non aveva ancora emanato il provvedimento di aggiudicazione in favore l'ATI Turlione Appalti S.r.l.(mandataria)-Sinnica S.r.l.(mandante), tale ATI, prima graduata: pertanto quest'ultima poteva vantare soltanto una mera aspettativa alla conclusione del procedimento di gara e non anche un affidamento qualificato (sul punto cfr. *ex multis* C.d.S. Sez. V Sentenze n. 5291 del 2.7.2026, n. 1446 dell'8.3.2011, n. 7460 del 13.10.2010 e n. 1997 del 9.4.2010; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 67 del 12.1.2016; C.d.S. Sez. III Sent. n. 5877 del 27.11.2014);

-come sopra già detto, con il contestato provvedimento prot. n. 377165 del 28.4.2026 l'ANAS ha precisato che l'interesse pubblico alla rimozione degli atti amministrativi emanati si fondava, non sulla mera esigenza del ripristino della legalità violata, ma nell'individuazione del migliore contraente e nell'assicurare la massima trasparenza nell'espletamento dei procedimenti di evidenza pubblica, a garanzia della fiducia di tutti gli operatori economici, anche nell'ottica della prevenzione del contenzioso.

Infine, vanno disattesi:

-sia la terza censura del primo motivo, attinente alla violazione dei principi in materia di contraddittorio endoprocedimentale, con la quale la ricorrente ha rilevato che, comunque, con l'impugnato provvedimento prot. n. 377165 del 28.4.2026 l'ANAS

non aveva affermato la fondatezza dell'istanza della Mediterranea Strade S.r.l. del 14.1.2026 anche con riferimento agli elementi di valutazione B11, B10 e B5, ma solo la "possibile fondatezza" di tali parti della predetta istanza della Mediterranea Strade S.r.l. del 14.1.2026;

-sia il terzo motivo, con il quale la ricorrente la ricorrente ha dedotto l'eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto con l'impugnato provvedimento prot. n. 377165 del 28.4.2026 l'ANAS non aveva precisato le presunte ragioni di condivisibilità dell'istanza della Mediterranea Strade S.r.l. del 14.1.2026 nella parte relativa agli elementi di valutazione B11, B10 e B5.

Infatti, poiché con l'impugnato provvedimento prot. n. 377165 del 28.4.2026 l'Amministratore Delegato dell'ANAS aveva rilevato la "possibile fondatezza" dell'istanza della Mediterranea Strade S.r.l. del 14.1.2026 anche con riferimento agli elementi di valutazione B11, B10 e B5, la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto rivalutare l'offerta tecnica della Mediterranea Strade S.r.l. anche per tali criteri, assegnando nuovamente i relativi punteggi discrezionali.

Trattandosi di attività valutativa spettante alla Commissione giudicatrice, quest'ultima non poteva più svolgere tale attività, quando le buste contenenti le offerte economiche erano state aperte e valutate dopo le offerte tecniche, come statuito dal suddetto orientamento giurisprudenziale (C.d.S. Ad. Plen. Sent. n. 30 del 26.7.2012; *ex multis* C.d.S. Sez. IV Sent. n. 824 del 29.2.2016), secondo cui "le offerte economiche devono restare segrete fino alla conclusione della fase relativa alla valutazione di quelle tecniche, a presidio della genuinità, della trasparenza e della correttezza delle operazioni valutative, (che resterebbero irrimediabilmente compromesse e inquinate da un'anticipata conoscenza del contenuto delle offerte economiche)".

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Stefania Santoleri, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Paolo Mariano, Consigliere

**L'ESTENSORE** **IL PRESIDENTE**

**Pasquale Mastrantuono** **Stefania Santoleri**

IL SEGRETARIO